

LEGGE REGIONALE

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 1980 e Bilancio pluriennale 1980 - 1981

LEGGE REGIONALE

"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 e Bilancio pluriennale 1980-1981".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'Entrata

Il totale generale delle entrate della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 è approvato in L. 2.342.502.814.562 in termini di competenza ed in L. 3.016.075.480.986 in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1980 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l'esercizio finanziario 1980 è approvato in L. 2.342.502.814.562 in termini di competenza ed in L. 3.005.848.184.473 in termini di cassa.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 "Norme sulla contabilità regionale".

Art. 3

Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 annesso alla presente legge.

Art. 4

Bilancio pluriennale

Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato ed approvato l'allegato Bilancio pluriennale per il biennio 1980/81 (Allegato n. 1 - 2).

E' approvato l'allegato Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 1980 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP).

Art. 5

Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 6

Fondo sanitario regionale

Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via provvisoria.

La Giunta regionale, in relazione all'approvazione del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale, all'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali nonché alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, è autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga alla legge regionale n. 17 del 30.5.1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei ca-

pitoli di spesa afferenti il fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo Sanitario Regionale per sopprimere alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.

Il primo comma dell'art. 2/ter della L.R. n. 40 del 3.7.1979 (Disposizioni transitorie) è così modificato: "Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in luoghi di cura siti nel territorio nazionale od estero effettuati dall'1 gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorchè in carenza della prescritta autorizzazione preventiva. Il termine per la presentazione delle domande è riaperto e si chiude entro il XXX giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 64 del 7.9.1979, l'ammissibilità al contributo deve intendersi riferita anche alle opere degli enti e di tutte le altre imprese elencate ai punti 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo.

Di conseguenza, la seguente parte terminale dell'ultimo comma del sopracitato art. 3 della legge regionale n. 64 del 7.9.1979 "e purchè l'impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura" è revocata.

Per i casi particolari di cui sopra, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il punto c) dell'art. 8 della legge regionale n. 64 del 7.9.1979 è sostituito dal seguente:

"c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma II e III".

Art. 7

Fondo di riserva per spese impreviste

La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

Art. 8

Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa

E' determinato in L. 50.000.000.000 per l'esercizio 1980 il fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all'art. 41 della legge di contabilità regionale e all'art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.

Art. 9

Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici

La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l'esercizio 1980, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dello Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regionale.

Art. 10

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

Art. 11

Fondi a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale

I fondi regionali a disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalità di applicazione dell'art. 184 del R.D. 11.11.1923, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12

Fondi globali

Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all'emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sarà disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 16202 - 16204 - 16206 dello stato di previsione della spesa, giusta gli

allegati nn. 7, 8 e 9 al bilancio 1980 e con le modalità previste allo art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 13

Classificazione della spesa

Per l'anno 1980 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all'art. 30 della legge di contabilità regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle "A", "B" e "C" allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).

Art. 14

Riparto quote Fondo Sanitario Regionale

Il riparto delle quote del Fondo Sanitario Regionale per il 1980 è determinato in via provvisoria, sulla proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo Sanitario stesso.

Art. 15

Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1980 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di Bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

Residui perenti

E' autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1977 e precedenti, per le spese di cui al III comma dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977, e 1978 e precedenti per le spese di cui al II comma dell'art. 71 della stessa legge regionale n. 17 del 30.5.1977, che si presume cadano in peren-

zione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1979, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1980.

Art. 17

Applicazione saldo finanziario attivo

E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell'esercizio 1979, per l'ammontare di L. 400.129.208.568.

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente è destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

- 1) per L. 74.240.150.000=: Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reinscritti a norma dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 - Capitoli di bilancio nn. 00164 - 00390 - 01424 - 02358 - 02362 - 02366 - 02370 - 03910 - 04939 - 05128 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 - 14302 - 15302

- 2) per L. 2.631.000.000= : passività pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 02376 - 03908 - 09404 - 11404

- 3) per L. 169.401.837.975= spese iscritte nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/o introitate nel corso dell'esercizio 1979, in applicazione della facoltà di cui all'art. 45 IV comma, della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 - Capitoli di Bilancio nn. 01216 - 03320 - 03324 - 03918 - 03920 - 03922 - 04108 - 04110 (p) 04420 (p) 04710 (p) 04940 - 04941 - 09208 (p) 14106 (p);

- 4) per L. 72.791.780.440=: spese iscritte nel Bilancio per l'esercizio finanziario 1980 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa già disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge - Capitoli di bilancio nn. 01206 - 01208 - 01218 - 01220 - 02302 - 03512 - 04913 - 05106 - 06110 (p) 06114 (p) 06116 - 06118 (p) 06120 - 07104 - 07402 - 09202 (p) - 13102 - 13104 - 13202 - 13306 - 15108.

La restante quota, pari a L. 81.064.440.153=, del saldo finanziario presunto delle gestioni 1979 e precedenti è destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1980.

LAVORI PUBBLICI

Art. 18

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al cap. 113 del Bilancio 1979, già autorizzati per l'anno 1979 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalità di cui alla L.R. n. 2 del 21 gennaio 1974 e 37 del 12.8.1978, graveranno a partire dal Bilancio per l'esercizio 1981 fino al 2015.

La dichiarazione di abitabilità, prevista dall'art. 1 - comma 2 - della legge regionale n. 57 del 29.8.1979, non è richiesta per i cittadini che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale n. 57 del 29.8.1979, intendano acquistare l'abitazione di cui sono inquilini.

Art. 19

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975-1976 e 1977 non utilizzate in via definitiva, con decreto, entro il 31.12.1979 potranno essere utilizzate, mediante assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1980, con imputazione della spesa al relativo capitolo di Bilancio.

AGRICOLTURA

Art. 20

Lo stanziamento di L. 20.000.000.000 previsto al Cap. 04104 della spesa del Bilancio di previsione 1980 si riferisce al concorso regionale negli interessi nei prestiti contratti a tutta l'annata agraria 1978/79.

La differenziale disponibilità sullo stanziamento di cui al comma precedente sarà attribuita all'annata agraria 1979/80, con le seguenti direttive per l'attuazione degli interventi:

- a) continuare l'opera di incentivazione dei prestiti agrari di conduzione, specie per le aziende di minore dimensione;
- b) fissare annualmente per ciascun Istituto o Ente abilitato all'esercizio del credito agrario di conduzione un limite di operatività tenendo presenti l'attività espletata nello specifico settore negli ultimi tre anni e le disponibilità recate dal bilancio regionale;
- c) confermare il sistema di erogazione frazionata del prestito in due o tre tranches;
- d) confermare che l'80% delle disponibilità di concorso regionale negli interessi è riservata ai coltivatori diretti e ai conduttori di piccole aziende e che il restante 20% sia preferenzialmente utilizzato per imprenditori agricoli a titolo principale;

- e) ferma restando la riserva di cui al precedente punto d), stabilire che, a parità di condizioni, dovranno particolarmente considerarsi:
- 1) le aziende che nella precedente annata agraria siano state colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di natura eccezionale;
 - 2) le aziende in fase di avviamento e quelle nelle quali siano in corso piani di riconversione produttiva e di ammodernamento strutturale, che non siano in contrasto con i programmi regionali di sviluppo dai quali risultino incrementate la produzione lorda vendibile e l'occupazione;
- f) escludere dal concorso regionale negli interessi le aziende per le quali risultino evidenti possibilità di autonomo finanziamento;
- g) elevare il tetto massimo del prestito ammissibile al concorso regionale da 20 a 40 milioni in considerazione della lievitazione dei costi dei mezzi tecnici e della manodopera.

La spesa prevista dal Cap. 16206 è vincolata, per il 25%, al finanziamento dei programmi di sviluppo predisposti e approvati dalle Comunità montane ai sensi della legge nazionale n. 1102/1971.

Tale somma sarà ripartita fra le Comunità Montane entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo i parametri di cui alla L.R. n. 9/74 e al relativo regolamento di attuazione.

TRASPORTI

Art. 21

Il fondo stanziato sul Cap. 05102 della Parte II - SPESA - è destinato a finanziare le prime tre trimestralità delle sovvenzioni di esercizio per l'anno 1980 e, previo accertamento della regolarità dell'esercizio, la quarta trimestralità delle sovvenzioni per l'anno 1979.

Art. 22

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Regionale Pugliese Trasporti (ERPT) i fondi di cui al Cap. 05112 relativi alla legge 384/1977 con vincolo di destinazione all'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di viaggiatori, ai sensi della deliberazione CIPE del 14.5.1979.

INDUSTRIA

Art. 23

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 la misura del contributo di cui agli artt. 3, comma secondo, 11, primo comma, e 12, comma secondo, della L.R. 27.2.1979, n. 9, è elevata, rispettivamente, a li-

re venti milioni, a lire cinquecentomila ed a lire trentacinquemilioni.

Art. 24

Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 16, comma secondo, della L.R. 27.2.1979, n. 9, in relazione agli artt. 11 e 12 della medesima legge, è prorogato fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Alla legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- I) In fine del terzo comma dell'art. 5, dopo la parola "stabilito", sostituire il punto (.) con punto e virgola (;) ed aggiungere: "tuttavia l'impresa può, a suo totale rischio e pericolo, sia per quanto concerne l'accoglimento della domanda di contributo che l'eventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al comma precedente."
- II) i primi tre comma dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
 - "Accertata la regolarità della contabilità e della documentazione di spesa esibite si provvede alla liquidazione del contributo."
 - "Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute."
 - "Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore preposto al Settore Industria."
- III) Dopo la parola "il contributo" di cui al quarto comma dell'art. 6 sopprimere le parole: "di cui all'art. 3"
- IV) Dopo il quarto comma dell'art. 13 è inserito il seguente altro:
 - "Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria."
- V) Il terzo comma, lett. c), dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
 - "c) atto di notorietà dal quale risultino l'entità degli investimenti fissi ed il numero delle unità lavorative di ogni impresa aderente al consorzio."
- VI) L'art. 22 è sostituito dal seguente:
 - "Per le indagini geologiche, le ricerche e lo studio teorico-sperimentale di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni."
 - "L'incarico di cui al precedente comma è affidato dalla Giunta regionale alle Università pugliesi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con D.F.R. 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di apposita convenzione nella quale saranno specificate le metodologie da adottarsi nella esecuzione dell'incarico e le modalità per la liquidazione della spesa."

- VII) L'art. 23 è sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la formazione e l'acquisto della cartografia di base, tecnica e tematica, relativa alle materie acque minerali e termali e cave e torbiere."
- VIII) Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:
"Per le analisi di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di L. 150 milioni."
- IX) Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, bandisce il concorso su scala nazionale e stabilisce altresì tutte le modalità e condizioni per il suo espletamento, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice."
- X) L'art. 30 è sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la redazione e stampa di cataloghi che evidenzino i principali tipi di pietra pugliese."
"Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Industria, deliberare il contratto ai sensi dell'ultima parte dell'art. 17 - R.D. 18 novembre 1923, n. 2444, e successive modifiche ed integrazioni, con impresa qualificata la quale disponga o si avvalga di esperti in campo geo-mineralogico."
- XI) Dopo il capo secondo del titolo secondo è aggiunto il seguente altro:
"Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti - art. 30 bis - Alla liquidazione delle spese previste nei capi primo e secondo del presente titolo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria."

Art. 26

Le spese e le indennità di missione le quali, in base alla vigente legislazione statale e/o regionale, siano eseguite per conto di soggetti privati nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" sono a carico degli interessati e devono essere anticipate all'amministrazione regionale. Il loro importo è determinato in misura corrispondente alle spese ed indennità stabilite dalla vigente legislazione per le missioni eseguite per conto della Regione.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sarà inserito annualmente il seguente capitolo: "Rimborso spese ed indennità di missione che, in base alla vigente legislazione statale e/o regionale, sono eseguite per conto di soggetti privati nelle materie acque minerali e termali e cave e torbiere".

Art. 27

E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di

bilancio, per analisi di campioni di materiali di cave e torbiere e di campioni di acque minerali e termali relative all'esercizio di funzioni amministrative nelle medesime materie.

SPORT

Art. 28

L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. n. 32 del 21 luglio 1978 è così modificato:

- a) una somma pari all'8% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 500 milioni per i contributi di cui al precedente art. 12, I comma;
- b) una somma pari al 2% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 80 milioni per i contributi di cui al II comma e per l'attività di cui al III comma del precedente art. 12.
- c) una somma pari a L. 7 miliardi e a L. 700 milioni per i contributi rispettivamente previsti agli artt. 9 e 10 della presente legge.

Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalle rispettive leggi di Bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to Capozza-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 dicembre 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Capozza-Galatone